



COMUNE DI BRUSIMPIANO
PROVINCIA DI VARESE

Via Carlo Battaglia n. 5 – 21050 BRUSIMPIANO – C.F. 00559790126
Tel. 0332/934119 – Fax 0332/934479
e-mail segreteria@comune.brusimpiano.va.it
Indirizzo pec: affarigenerali@comune.brusimpiano.legalmail.it

DECRETO DEL SINDACO N. 2 DEL 02/01/2017

OGGETTO: CONFERMA NOMINA DELL'AGENTE DI P.L. DOTT. ALBERTO TARRONI, QUALE RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI BRUSIMPIANO (VA). ANNO 2017.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **DUE** del mese di **GENNAIO**, nei locali della Casa Comunale di Brusimpiano (VA), ubicata in via Carlo Battaglia, n. 5

IL SINDACO

VISTO il combinato disposto dei commi 2 e 10 dell'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a mente del quale il Sindaco ha il compito di sovrintendere al funzionamento dei Servizi e degli Uffici nonché il potere-dovere di nominare i Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 9 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999 secondo il quale gli incarichi relativi alle posizioni organizzative sono conferiti dal Sindaco per un periodo massimo non superiore a cinque anni, con atto scritto e motivato;

RILEVATO che per un'idonea configurazione organizzativa del personale, nel rigoroso rispetto del principio di netta separazione tra la funzione di indirizzo e la funzione gestionale – di cui all'art. 107, comma 1 del T.U.E.L. - occorre procedere all'individuazione dei soggetti ai quali conferire gli incarichi di direzione, ai vari livelli di responsabilità, previsti nella struttura organica ed in rapporto alle singole previsioni di legge;

PRECISATO che il principio di distinzione tra l'attività gestionale, appannaggio dei dirigenti/Responsabili dei servizi e l'attività di indirizzo politico, prerogativa degli organi elettivi ha lo scopo di avviare un processo di trasparenza, di imparzialità e di responsabilità operativa: mira, cioè, ad eliminare possibili ingerenze degli organi politici nella gestione amministrativa dell'Ente, che finirebbero per alimentare il pericolo di commistioni o sviamenti;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 02/04/2016, avuto riguardo agli indirizzi ricevuti dal Consiglio Comunale con la Deliberazione n. 52 del 21/12/2015, esecutiva ai sensi di legge;

CONSIDERATO che il Comune di Brusimpiano (VA) è privo di personale con qualifica dirigenziale;

VISTO l'art. 91, comma 1, primo periodo del citato D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. ai sensi del quale *"Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio"*;

VISTO l'art. 5, comma 2, primo periodo del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e ss.mm.ii. ai sensi del quale *"le Determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro"* sono assunte dalle Pubbliche Amministrazioni *"con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai Sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto"* ove previsti nei contratti collettivi nazionali;

VISTO l'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce, ai Dirigenti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Ente:

- la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- la stipulazione dei contratti;
- gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa, secondo le modalità delle deliberazioni riguardanti la gestione del bilancio;
- gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni di concessioni edilizie;
- tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle

sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

- le attestazioni, le certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;

CONSTATATO che ai sensi dell'art. 109, comma 2 del T.U.E.L. *“Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”*;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 29/04/2015 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione della durata di un triennio (01/05/2015 – 30/04/2018) avente ad oggetto l'utilizzo congiunto con il Comune di Clivio per rispettive 18 ore settimanali dell'Agente di Polizia Locale, Dott. Alberto Tarroni, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Clivio, Categoria giuridica “C”, Posizione Economica “C3”;

VISTO l'art. 14, comma 4, primo periodo del CCNL del 22/04/2004 a mente del quale *“I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7”*;

PREMESSO

- 1) che nell'anno 2016, presso questo Ente, la responsabilità dell'Area Polizia Locale è stata assunta sempre dal Dott. Alberto Tarroni;
- 2) che ai sensi dell'art. 11, comma 3 del CCNL 31/03/1999 negli Enti di ridotte dimensioni – quale è questo Comune - dove non è presente la dirigenza e mancano anche figure inquadrati nella categoria D, è possibile conferire la posizione organizzativa ai dipendenti inquadrati nella categoria “C” - quale è il Dott. Alberto Tarroni - o in assenza di questi ultimi a quelli inquadrati nella categoria “B”;

VISTO il curriculum vitae ed studiorum del Dott. Alberto Tarroni, nato a Luino (VA) il 08/10/1967 Profilo professionale “Agente di Polizia Locale”, Categoria giuridica “C”, Posizione economica “C3” e constatato il possesso da parte del medesimo delle competenze tecniche e delle esperienze professionali maturate rispetto alle pratiche, afferenti all'Area Polizia Locale;

RITENUTO di confermare per l'anno 2017 in capo al Dott. Alberto Tarroni la responsabilità dell'Area Polizia Locale presso il Comune di Brusimpiano (VA). In particolare, il Dott. Alberto Tarroni – nel corso dell'anno 2016 - ha dato prova di grande professionalità e spirito di abnegazione, trovando soluzioni efficaci ed economiche alle questioni, di volta in volta, sottopostegli dall'Amministrazione Comunale;

RICHIAMATO l'art. 11, comma 3 del CCNL del 31.03.1999, che consente di applicare le norme sull'area delle posizioni organizzative al personale della categoria C solo nel caso che manchino nell'ente posti della categoria D;

PRESO ATTO che l'ARAN con proprio Orientamento RAL 603 DEL 05/06/2011 ha chiarito che l'impostazione del sopra citato l'art. 11 del CCNL del 31.03.1999 – oltre ad evitare il paradosso organizzativo per cui personale di una categoria inferiore si trovi ad essere sovraordinato a personale di categoria superiore - *“discende direttamente dal principio della equivalenza delle mansioni nella categoria secondo la disciplina dell'art. 52, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 3, comma 2 del CCNL del 31.3.1999”*;

RILEVATO che il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa comporta l'attribuzione al personale investito da tale incarico della retribuzione di posizione e di quella di risultato.

Ai sensi dell'art. 14, **comma 5** del citato CCNL del 22/04/2004 *“Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi (dei lavoratori utilizzati a tempo parziale di cui al comma 4 dello stesso art. 14, sopra richiamato) può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000. Per la eventuale retribuzione di risultato l'importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999”*.

In particolare, nel caso in cui la posizione organizzativa - come nel caso di specie - viene conferita ad un dipendente pubblico, inquadrato nella categoria **“C”**, l'art. 11, comma 3 del CCNL 31/03/1999 prevede che l'importo della retribuzione di posizione può variare da un minimo di **€ 3.098,74** (ex sei milioni di lire) ad un massimo di **€ 7.746,85** (ex quindici milioni di lire), sempre comprensivi della tredicesima;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 14, comma 4, secondo periodo del CCNL 22/04/2004 l'importo *“annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento”*;

PRESO ATTO che ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999 e 14, commi 4 e 5 del citato C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 l'importo complessivo dell'indennità di posizione da corrispondere al Dott. Alberto Tarroni – ove fosse stato titolare di P.O. nel Comune di Clivio - non avrebbe potuto superare in entrambi gli enti la somma annua lorda di € 16.000,00 (Euro sedicimila virgola zero zero);

PRESO ATTO che il Dott. Alberto Tarroni presso il Comune di Clivio non è titolare di P.O. e, pertanto, non percepisce al momento alcuna retribuzione di posizione;

VISTO l'art. 36 della Costituzione italiana;

RICHIAMATO il proprio precedente Decreto n. 4 del 09/01/2016 dal quale risulta che l'indennità di posizione in godimento al Dott. Alberto Tarroni è di complessivi € 3.098,74;

PRECISATO che l'indennità di posizione del Dott. Alberto Tarroni oggi pari ad € **3.098,74** (Euro **tremilanovantotto virgola settantaquattro**) viene confermata per tutto l'anno 2017 e comunque, fino a nuove diverse determinazioni da parte dell'Amministrazione Comunale;

VISTO l'art. 10, commi 1, 3 e 4 del CCNL 31/03/1999 ai sensi del quale: **“1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998 - 2001.**

3. L'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale.

4. Il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può essere comunque inferiore all'importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi del comma 1”;

VISTO l'art. 9, comma 3 del CCNL 31/03/1999 ai sensi del quale **“Gli incarichi (di P.O.) possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi”;**

RICHIAMATO l'Orientamento applicativo ARAN n. 62/2011 con il quale viene ribadito che:

a) il personale incaricato delle posizioni organizzative è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative settimanali non inferiori a 36 ore. **Le eventuali maggiori prestazioni rese oltre il normale orario d'obbligo settimanale (36 ore) non sono**

retribuite né danno diritto a corrispondenti riposi compensativi. Dall'art. 10, comma 1 del CCNL 31.03.1999 discende che *“le eventuali prestazioni eccedenti le 36 ore d'obbligo rappresentano sempre orario di lavoro ordinario e sono compensate con la retribuzione di posizione e di risultato”*.

b) Il titolare di P.O. non ha diritto a compensi aggiuntivi o a riposi compensativi neppure nel caso di prestazione resa in giornata festiva infrasettimanale. Rimane, invece, salvo il diritto al riposo settimanale del titolare di P.O. che sia chiamato in servizio nella giornata di riposo settimanale. Il diritto al riposo settimanale di cui si è detto deve essere fruito secondo modalità da concordare con il dirigente, e comunque in modo proporzionato alla durata delle prestazioni rese dal titolare di P.O.

c) Al titolare di posizione organizzativa, inserito in un servizio di reperibilità, non può essere riconosciuta l'indennità di reperibilità di cui all'art. 23 del CCNL del 14.9.2000, dato il carattere assorbente ed onnicomprensivo del trattamento economico previsto per gli incaricati di posizione organizzativa e rappresentato, come già detto dalla retribuzione di posizione e di risultato.

d) *“L'orario minimo settimanale del titolare di posizione organizzativa è, comunque soggetto alla vigente disciplina relativa a tutto il personale dell'ente e agli ordinari controlli sulla relativa quantificazione. La vigente contrattazione collettiva di comparto, in particolare, non attribuisce in alcun modo, al dipendente, il potere o il diritto alla autogestione dell'orario settimanale consentita, invece, al solo personale dirigenziale, né questa potrebbe essere consentita dal datore di lavoro”*.

e) In aggiunta al trattamento economico previsto per gli incaricati di posizione organizzativa, rappresentato - secondo le previsioni dell'art. 10, comma 1 del CCNL del 31.03.1999 - dalla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati solo quegli emolumenti espressamente previsti ed ammessi dalla contrattazione collettiva nazionale, tra i quali si ricordano:

- i compensi connessi agli incarichi di progettazione di cui all'ex art. 92, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, oggi abrogato dal D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- i compensi per lo straordinario elettorale ai sensi dell'art. 39, comma 2, del CCNL del 14.09.2000;
- l'indennità di vigilanza prevista dall'art. 37 comma 1, lett. b) del CCNL del 6.7.1995, ai sensi dell'art. 35 del CCNL del 14.09.2000;
- i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell'art. 16 del CCNL del 05.10.2001;
- i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell'art. 40 del CCNL del 22.01.2004;
- i compensi, ex art. 6 del CCNL del 09.05.2006, connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della Legge n. 326/2003;

VISTO l'art. 54, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 che esclude espressamente la contrattazione collettiva nelle materie attinenti all'organizzazione degli Uffici nonché al conferimento ed alla revoca degli incarichi dirigenziali;

VISTO l'art. 15, comma 5 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 ai sensi del quale *“Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione di cui all'articolo 1, commi 39 e 40 della Legge 6 novembre 2012, n. 190”*;

PRECISATO che è in fase di predisposizione il Bilancio di previsione finanziario 2017/2019, il cui termine ultimo per l'approvazione è stato prorogato al 31/03/2017 dall'art. 5, comma 11 del Decreto Legge n. 244/2016;

ACQUISITA la disponibilità del Dott. Alberto Tarroni, sopra descritto, ad assumere la responsabilità dell'Area Polizia Locale con decorrenza dal 1° gennaio 2017;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate e trascritte:

- 1) di nominare con decorrenza dal 1° gennaio e fino al 31/12/2017 quale Responsabile dell'Area Polizia Locale, il Dott. Alberto Tarroni, nato a Luino (VA) il 08/10/1967, C.F. TRRLRT67R08E734D, dipendente comunale di ruolo del Comune di Clivio (VA) – Profilo professionale “Agente di polizia Locale”, Categoria giuridica “C”, Posizione economica “C3”, conferendo al contempo l'incarico per la posizione organizzativa ai sensi degli artt. 8 e ss. del vigente CCNL del 31.03.1999, richiamato in premessa;
- 2) di attribuire al Responsabile dell'Area Polizia Locale, così come sopra individuato, tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi che saranno definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, mediante l'adozione dei provvedimenti amministrativi inclusi quelli che impegnano la Pubblica Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e di controllo;
- 3) di dare atto che l'importo della retribuzione di posizione del Dott. Alberto Tarroni è confermata con il presente Decreto in **€ 3.098,74 (Euro tremilanovantotto virgola settantaquattro)**, ferma restando la possibilità di una sua revisione a seguito di apposita pesatura, a cura del Nucleo di valutazione, delle responsabilità e delle incombenze connesse all'Area di cui trattasi, secondo le norme, previste dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ;
- 4) di assegnare, in particolare, al Dott. Alberto Tarroni, quali obiettivi specifici per l'anno 2017:

- a) intensificazione dei controlli di polizia stradale volti al contrasto dei comportamenti più pericolosi, con specifico riferimento all'eccesso di velocità, anche con il ritorno all'utilizzo di apparecchiature elettroniche;
- b) contrasto all'abbandono/scarico di rifiuti, se necessario con la predisposizione di integrazioni a livello di ordinanza e/o regolamentare;
- c) contrasto al fenomeno dei veicoli abbandonati;
- 4bis) di dare atto che gli obiettivi di cui al punto n. 4 possono essere integrati nel corso dell'anno, in sede di approvazione del PEG, successivamente alla prossima approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2017/2019;
- 4ter) di dare atto che il titolare di P.O., sopra nominato, è, altresì, tenuto:
- a) a prestare particolare attenzione alla motivazione delle Determinazioni e delle proposte di deliberazione di propria competenza da sottoporre all'attenzione della Giunta e del Consiglio Comunale e ciò in ottemperanza al principio di cui all'art. 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii;
- b) a mantenere altissima l'attenzione sul rispetto da parte dei dipendenti che potrebbero essere assegnati alla propria Area delle prescrizioni contenute nel Codice di comportamento, nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) e nel Piano Triennale di prevenzione della Corruzione (PTPC);
- c) a confrontarsi costantemente con il Responsabile per la lotta e la prevenzione della corruzione sulla delicata tematica della c.d. "*malagestio amministrativa*" sottolineando - se è il caso - la necessità di procedere ad ulteriori aggiornamenti del Piano anticorruzione anche in corso di anno;
- d) ridurre le spese per consulenze - avuto riguardo all'anno precedente - motivando in ogni caso, sempre e, comunque, in modo congruo, le ragioni che hanno portato a conferire incarichi di consulenza;
- e) attestare - sempre con riferimento alle spese per consulenze - di aver effettuato tutti gli adempimenti in tema di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, così come aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97;
- f) verificare l'insussistenza di cause di conflitto di interessi, ex art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, nelle quali potrebbe trovarsi il professionista incaricato;
- 5) di dare atto che il titolare di P.O., nominato con il presente Decreto - stante l'assenza di Dirigenti presso l'Ente - assume le funzioni dirigenziali di cui all'art. 109 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., richiamato in premessa;
- 6) di dare atto che il titolare di P.O., nominato con il presente Decreto, è tenuto ad improntare la propria condotta al principio di distinzione tra politica e gestione di cui all'art. 107, comma 1, secondo periodo del T.U.E.L., citato in premessa;
- 7) di prendere atto che al Titolare di Posizione organizzativa nominato con il presente atto spetta anche una retribuzione di risultato da erogarsi a seguito solo di eventuale valutazione positiva a cura del Nucleo di valutazione delle prestazioni e dei risultati e, comunque, nella misura di cui all'art. 10, comma 3 del CCNL 31/03/1999, richiamato in premessa;
- 8) di dare atto che **rimane, comunque, sempre salva ogni determinazione - compresa la revoca anticipata del presente Decreto - che l'Amministrazione**

dovesse adottare anche in ottemperanza agli obblighi connessi al processo di gestione in forma associata delle funzioni fondamentali;

9) di dare atto che per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Decreto trovano applicazione – salva la loro compatibilità con la normativa nazionale vigente – le disposizioni del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi dell’Ente;

10) di consegnare copia del presente Decreto al Dott. Alberto Tarroni;

11) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Brusimpiano per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;

12) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii. sul portale “Amministrazione trasparente” dell’Ente, all’interno della Sezione principale, denominata “Personale”, Sotto sezione, rubricata “Posizioni Organizzative”.

Per accettazione

Dott. Alberto Tarroni



Il Sindaco
Dott. Fabio Zucconelli

